



COMUNE DI RIOMAGGIORE

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 DEL 18-10-2023

OGGETTO: Norme comportamentali e divieti a causa di ALLERTA ARANCIONE.

LA SINDACA

VISTA la Comunicazione della Regione Liguria - Settore Protezione Civile, con la quale è stato disposto di attivare le procedure di protezione civile in ordine allo scenario di

ALLERTA METEOROLOGICA DI LIVELLO ARANCIONE

per rischio “Temporal forti e/o Piogge Diffuse” dalle ore 21.00 di Mercoledì 18 Ottobre 2023 fino alle ore 10.59 di Giovedì 19 Ottobre 2023 per poi passare, successivamente, allo stato di allerta gialla dalle ore 11.00 di Giovedì 19 Ottobre 2023 alle ore 23.59 di Giovedì 19 Ottobre 2023;

VISTO che tale livello di allerta prevede la possibilità di formazione di temporali puntuali anche molto intensi, repentini e persistenti su una determinata zona, per un tempo sufficientemente esteso con rischio diffuso per i beni e le persone dovuto ad allagamenti, esondazioni, smottamenti e frane;

VISTO il Piano Speditivo di Protezione Civile del Comune di Riomaggiore, di cui l'ultimo aggiornamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 13/04/2019;

VISTA la procedura di Allerta Meteo adottata dalla Regione Liguria il 15/09/2015;

VISTA l'Ordinanza n. 12 del 06.04.2018 del Comandante della Polizia Locale avente ad oggetto “provvedimenti da adottare relativi alla viabilità in Via del Santuario in caso di rischio idrogeologico per piogge violente, diffuse e/o persistente, a seguito di comunicazione di allerta arancione/rossa della Prefettura della Spezia ovvero della Regione Liguria, o comunque in caso di peggioramento improvviso delle condizioni meteo, con intense piogge, secondo indicazioni del Sindaco, o del Settore Protezione Civile”;

CONSIDERATO che la situazione prospettata nel Comunicato emesso dalla Regione Liguria, riguardante le condizioni meteorologiche e lo stato di Allerta, rappresenta una situazione di potenziale pericolo per la cittadinanza ed il territorio che deve essere gestito attuando le procedure dettate dal Piano Speditivo di Protezione Civile sopra richiamato;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, adottare tutti gli accorgimenti atti ad eliminare ogni possibile fonte di pericolo derivante dalla condizione di Allerta diramata da Regione Liguria;

PRESO ATTO che è applicabile, nella fattispecie, l'art. 54 del TUEL 267/2000 in quanto: sussiste la contingibilità, trattandosi di evento di carattere eccezionale ed accidentale che determina condizioni di immediato e grave pericolo per l'incolumità pubblica; sussiste l'urgenza perché l'applicazione del provvedimento deve essere immediata non solo per rimuovere i pericoli esistenti ma anche per evitare futuri danni;

VISTA la Legge 241/90;

ORDINA

PER TUTTO IL PERIODO DI DURATA DELLO STATO DI ALLERTA ARANCIONE INDICATO IN PREMessa E SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI, DA PARTE DI REGIONE LIGURIA, CHE SARANNO COMUNICATE SULLA HOME PAGE DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI RIOMAGGIORE:

1. La rimozione delle auto parcheggiate nell'abitato di Riomaggiore lungo Via del Santuario e Via Colombo, con collocamento delle stesse lungo via De Gasperi e la Strada Provinciale ove ci siano stalli liberi, non interferenti con il transito dei mezzi di soccorso;
2. Il divieto di accesso ai fornitori nelle Apu di Riomaggiore e Manarola;
3. La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale a partire da 60 minuti prima dell'orario di inizio dello stato di allerta arancione;
4. La chiusura di tutti gli esercizi commerciali con accesso dalle strade ricavate sulle coperture dei Torrenti Rio Maggiore, Rio Finale e Rio Groppo, ad esclusione delle attività dotate di uscita di sicurezza su strade poste a quote superiori rispetto all'ingresso principale;
5. L'interruzione di tutte le attività in alveo e la messa in sicurezza di mezzi e macchinari;
6. Di non soggiornare nelle abitazioni situate in aree riconosciute a rischio inondazione ed a rischio frana;
7. La chiusura di tutti i sentieri comunali, fino a nuovo e contrario avviso;
8. Sono vietate le visite turistiche;
9. Il divieto di accesso ai bus turistici e Ncc sul territorio comunale e divieto di fermata nell'area in loc. Acquarino;
10. Il divieto di attracco al molo di Riomaggiore e di Manarola;
11. Di evitare di attraversare ponti o passerelle oppure avvicinarsi ai canali ed ai rii;
12. Nel caso di situazione critica, di seguire le indicazioni dei volontari di Protezione Civile oppure di raggiungere un luogo sicuro.

AVVERTE

- che l'inosservanza della presente darà luogo alla segnalazione dei trasgressori alla competente Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, nonché alla rimozione coatta delle autovetture;
- Che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR della Regione Liguria entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica

o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dal medesimo termine;

RICHIEDE

- Al Prefetto della Spezia, ex art. 6 comma 1 ed art. 7 comma 3 del Codice della Strada, di vietare l'accesso alla SP 370 ai bus turistici, ai taxi ed agli Ncc;
- A tutte le Associazioni di categoria di fornire opportuna informativa a tutti gli associati;
- Ad Autorità portuale di fornire opportuna informativa a tutte le compagnie di non organizzare visite guidate nel Comune di Riomaggiore e di avvisare tutti i passeggeri;
- A Trenitalia e RFI di attivare tutte le misure necessarie volte a far rispettare la presente ordinanza da parte dei propri viaggiatori, predisponendo personale dedicato al controllo e idonei messaggi di avviso in tutte le stazioni, al fine di impedire la salita e la discesa di gruppi turistici nelle stazioni di Manarola e Riomaggiore, con sospensione dell'emissione dei biglietti a gruppi turistici;

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Riomaggiore, tramite messaggio telefonico, pubblicazione sul sito internet del Comune;
- Che il Comando di Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine, curino il rispetto della stessa ordinanza;

Che la presente ordinanza sia inviata a:

- Prefettura della Spezia;
- Provincia della Spezia;
- Regione Liguria – Settore Protezione Civile;
- Comune della Spezia;
- Autorità Portuale;
- Comando Polizia Municipale di Riomaggiore;
- Stazione Carabinieri di Riomaggiore;
- Comando Carabinieri-Forestale Stazione “Parco 5 Terre”;
- Parco Nazionale delle 5 Terre;
- Istituto Comprensivo ISA 23 Levante;
- Ditta C.O.C.E.A.;
- Pubblica Assistenza Croce Bianca di Riomaggiore e Croce Verde di Manarola;
- Rioparc S.r.l.;
- Trenitalia S.p.A.;
- RFI;
- Alle Ditte autorizzate all'attracco dei battelli;
- Confesercenti;
- Confcommercio;
- Confartigianato;
- CNA;
- Associazioni territoriali iscritte presso il Comune di Riomaggiore.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

LA SINDACA
PECUNIA FABRIZIA

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate